



# **LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA**

**CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI**

**41ª EDIZIONE - 15-16-17 settembre 2022**

## **GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

MIRANDA CORRADI

### **SESSIONE**

**CS1 -POLIZIA AMMINISTRATIVA: FIERE, SAGRE, FESTE E COMPETIZIONI  
SPORTIVE**

**17/09/2022 – 9.30 - 13.00**

## GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

### ADEMPIMENTI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DI GIOSTRE, LUNA PARK E ATTRAZIONI VARIE

**MIRANDA CORRADI**



### Spettacolo viaggiante: normativa di riferimento

- **L. 337/1968 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante**
- **Art. 69 e 80 TULPS**
- **ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI, ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI**
- **Decreto 18 Maggio 2007 Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante**



## spettacolo viaggiante: **cos'è**

Art. 2 L.337/1968

**Sono considerati «spettacoli viaggianti»:**

- **le attività spettacolari, i trattenimenti**
- **le attrazioni**  
allestiti a mezzo di attrezzature mobili,  
all'aperto o al chiuso,
- **ovvero i parchi permanenti, anche se in  
maniera stabile.**

## **Spettacoli viaggianti**



L'art. 4 della L. 337/68

prevede l'istituzione di un

**ELENCO DELLE ATTIVITÀ SPETTACOLARI,**

dei trattenimenti e delle attrazioni  
dello spettacolo viaggiante,

con indicazione delle particolarità tecnico-  
costruttive, delle caratteristiche funzionali e  
della denominazione delle medesime



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo  
Direzione Generale Spettacolo

ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI,  
ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI,  
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N. 337



## Spettacoli viaggianti

L'elenco è stato istituito con **D.M. 23 aprile 1969**  
e poi aggiornato con i seguenti Decreti Interministeriali:  
22 luglio **1981**, 10 gennaio **1985**, 1° giugno **1989**, 10 novembre **1990**,  
10 aprile **1991**, 9 aprile **1993**, 23 luglio **1997**, 8 maggio **2001**,  
7 gennaio **2002**, 20 marzo **2003**, 29 ottobre **2003**, 28 febbraio **2005**,  
10 marzo **2006**, 7 novembre **2007**, 11 maggio **2009**, 21 giugno **2010**,  
14 giugno **2012**, 3 settembre **2013**, 24 giugno **2014**, 19 gennaio **2015**,  
29 aprile **2015**, 18 luglio **2016**, 1 giugno **2018**, 23 luglio **2019**,  
30 giugno **2020**, 8 ottobre **2020**.

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

5

## Spettacoli viaggianti

L'elenco suddivide le attrazioni dello spettacolo viaggiante  
in **6 sezioni**

### Sezione I – ATTRAZIONI

suddivise in: piccole a funzionamento semplice,  
piccole, medie e grandi

### Sezione II - BALLI A PALCHETTO (o BALERE)

### Sezione III - TEATRI VIAGGIANTI

e TEATRINI DI BURATTINI

### Sezione IV - CIRCHI

### Sezione V - ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE

### Sezione VI - SPETTACOLO DI STRADA



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

6

## SPETTACOLO DI STRADA

Decreto Ministero per i beni e le attività culturali  
28/2/2005 (G.U. 6/4/2005 n. 79)

L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è integrato con la creazione di una nuova sezione e l'inserimento della seguente **nuova attrazione**:

**"Sezione VI - Spettacolo di strada"**

Attività spettacolare svolta sul territorio nazionale **senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature**, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di "minimi" strumenti ad uso esclusivo degli artisti.

**Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150**




## DM 13/12/2012

Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio  
2007 recante le **NORME DI SICUREZZA**  
per le attività di spettacolo viaggiante.

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, ... dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:  
**2-bis. Le attività di "spettacolo di strada"** di cui alla sezione VI dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, **sono escluse** dal campo di applicazione del presente decreto, fermo restando l'obbligo del rispetto delle vigenti norme di sicurezza a tutela del pubblico e degli artisti





Si fa riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere se il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - che ha aggiornato l'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, inserendo tra gli spettacoli viaggianti la nuova sezione "Spettacolo da strada" - comporta per l'esercizio degli stessi l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 69 T.U.L.P.S. da parte dei Comuni.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 121 del T.U.L.P.S., recante la disciplina dei c.d. mestieri girovaghi, è stato abrogato dall'art. 6 del D.P.R. n. 311/2001, nell'ambito di un generale processo di semplificazione sotteso al decentramento delle funzioni di polizia amministrativa.

In questo senso, l'art. 19, n. 14 del D.P.R. n. 616/1977 disponeva l'attribuzione ai Comuni della funzione di registrazione dei mestieri ambulanti fra cui quello di "saltinbanco, cantante e suonatore".

La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte di chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell'ambito del territorio comunale.

Preme sottolineare che la linea legislativa, in cui si inseriscono gli interventi sopradescritti, intende riconoscere e valorizzare il ruolo esclusivo delle autorità locali nella trattazione delle materie oggetto di decentramento amministrativo.

Il Direttore dell'Ufficio  
*(Firma)*

**Spettacolo di strada  
Per esercitare l'attività:**

**Licenza art. 69 TULPS**

- permanente,
- valida su tutto il territorio nazionale
- rilasciata dal comune di residenza

**Comunicazione  
al comune in cui si esercita  
l'attività in quella giornata**

Miranda Corradi ne 2022 10



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

*Direzione Generale Spettacolo*

**ELENCO DELLE ATTIVITA' SPETTACOLARI,  
ATTRAZIONI E TRATTENIMENTI,  
DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 18-3-1968 N. 337**



### **SEZIONE I**

#### **MEDIE ATTRAZIONI**

##### **GIOCHI GONFIABILI**

Strutture di varie dimensioni realizzate mediante tubolari in PVC spalmato, gonfiati ad aria e mantenuti a pressione tramite motore elettrico. Il pubblico si avvale di queste strutture per compiere piccoli salti o seguire percorsi ed effettuare scivolate.

Dette attrazioni gonfiabili sono costituite interamente di materiale ignifugo realizzato in conformità alle direttive europee ed a quelle del Ministero della Sanità e vengono ancorate a terra tramite picchetti o contrappesi idonei.

Hanno forma che richiama il soggetto, come ad esempio il "Castello medievale", la "Balena", lo "Scivolo pagliaccio", lo "Scivolo gigante", la "Bolla d'aria", ecc.

## **NOTA ANCI      GIOCHI GONFIABILI**

### **PRESCRIZIONI :**

- **avere sei punti di ancoraggio**
- **essere sgonfiati se il vento supera i 38 km/h**
- **essere dotati di anemometro**
- **essere collocati in area idonea, a livello terreno su terrapieno, non esposti a rischi naturali e ad adeguata distanza dalle vie di transito e da altre strutture/attrezzature pericolose**
- **aver rispettato tutte le indicazioni per il corretto montaggio e per l'uso stabilite fornite dalla ditta costruttrice/fornitrice**



## NOTA ANCI **GIOCHI GONFIABILI**

### PRESCRIZIONI :

- **disporre materassini** in materiale morbido adiacenti al gonfiabile, per attutire cadute accidentali dei bambini
- **proteggere i motori di azionamento** dei soffianti da contatti volontari e/o accidentali che possano essere causa di incidenti o di rottura dell'involucro
- **limitare il numero dei bambini** contemporaneamente presenti nelle attrezzature



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE

13

## NOTA ANCI **GIOCHI GONFIABILI**

### OCCORRE:

- vietare oggetti e comportamenti potenzialmente pericolosi
- osservare tutte le cautele per garantire la massima sicurezza

**Il titolare della licenza di cui all'art.69 o il gestore dell'attrazione deve essere costantemente presente durante l'utilizzo delle attrezzature**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

14

# GIOCHI GONFIABILI

Attenzione!

Comprendono anche i campi  
gonfiabili di calcetto saponato



Miranda Corradi



SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

15

## Spettacolo viaggiante: atti abilitativi per l'esercizio dell'attività

Art. 5 L.337/1968

Nel **concedere la licenza** prevista dal testo unico  
delle leggi di pubblica sicurezza

l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata  
l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge  
(relativi al nulla osta ministeriale, abrogati dal DPR. 394/1994)

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

16



## Spettacoli viaggianti

Le attività di spettacolo viaggiante sono quindi autorizzate  
in base all'art. 69 TULPS

per dare per mestiere pubblici trattenimenti:



**“Senza *licenza* della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”**

**D.M. 18/5/2007**

**Norme di sicurezza per le attività  
di spettacolo viaggiante**

**Modificato con D.M. 13 dicembre 2012**

Contiene la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante che comporta anche l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. 19/8/1996 (attuazione che era stata sospesa con il D.M. 8.11.1997 “sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante”)





## Spettacoli viaggianti adempimenti poter esercitare l'attività sul territorio nazionale

- **DM 18/5/2007 – assegnazione del codice identificativo dell'attrazione**
- **Artt. 141, 141-bis, 142, 144 Regolamento TULPS** – composizione e compiti delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- **art. 69 TULPS** - licenza per attività di spettacolo viaggiante

## **ATTENZIONE: per installare un'attrazione occorre anche la licenza di agibilità per luogo di pubblico spettacolo**

### **Art.80 del TULPS:**

L'autorità di pubblica sicurezza  
**non può concedere la licenza**  
per l'apertura di un teatro  
**o di un luogo di pubblico spettacolo,**  
prima di aver fatto verificare  
**da una commissione tecnica**  
**la solidità e la sicurezza dell'edificio**  
e l'esistenza di uscite pienamente adatte  
a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio



## Circolare Ministero dell'interno n. 17082/114 del 1/12/2009

- la sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante, **oltre al requisito antincendio**, ed in particolare alla pubblica incolumità in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.139/2006, **riguarda anche gli altri requisiti di solidità, sicurezza e igiene**, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, **in relazione a quanto previsto** dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), così come modificati dall'articolo 4, comma 1, lett. b), del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, **relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;**

## Attività di spettacolo

sia che si svolgano

- **su area pubblica**
- **su area privata**
- **in locali**

quando **VENGONO INSTALLATE**  
strutture o attrazioni



**DEVE ESSERE VERIFICATO  
CHE IL PUBBLICO POSSA  
ASSISTERE E/O PARTECIPARE  
IN CONDIZIONI DI SICUREZZA**

Trasferita sempre la competenza al comune dall'art. 19 del D.P.R. 616/1977

## ART. 69 tulps (R.D.773/1931)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo.

Periodo aggiunto dal D.L. 91/2013 come convertito dalla L. 112/2013

per attrazioni o gruppi di attrazioni con capienza fino a 200 persone  
che cessano l'attività prima delle ore 24

**l'autorizzazione art. 69 TULPS è sostituita dalla SCIA**

**Ministero Interno**

risoluzione del 27/02/2014 prot.557/PAS/U/003625/13500.A(8)

**CONTENUTO ED ALLEGATI DELLA S.C.I.A.**



**... tale segnalazione deve essere corredata  
dalla documentazione normalmente richiesta per il rilascio della licenza  
in relazione alle caratteristiche dell'allestimento proposto**

(ad es., ove siano installate attrazioni dello spettacolo viaggiante,

- la licenza ex art. 69 TULPS di ciascuna di esse,
- l'attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo,
- la documentazione relativa al collaudo periodico,
- il libretto dell'attrazione aggiornato,
- l'assicurazione,
- la dichiarazione di corretto montaggio, ecc.).





## Spettacoli viaggianti adempimenti per poter installare ed esercitare l'attività

- **art. 68/69 TULPS** - licenza/SCIA per svolgimento di attività di spettacolo viaggiante
- **art. 71 TULPS** - licenza/SCIA valide solo per il luogo/locale e per il tempo in esse indicati
- **art. 80 TULPS** - autorizzazione ricognitiva (art. 19 DPR 616/1977 e D.lgs 222/2016, allegato tab. «A») *“L'autorità di pubblica sicurezza **non può concedere** la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*
- **Artt. 141, 141-bis, 142, 144 Regolamento TULPS** – composizione e compiti delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

## E

### SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE anche per installare e mettere in esercizio spettacoli viaggianti con capienza o afflusso fino a 200 persone

- **dal 2001** la commissione di vigilanza esamina soltanto il progetto, mentre una **relazione tecnica di un professionista** abilitato e incaricato dall'organizzatore attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (19 agosto 1996) **sostituisce il sopralluogo** per le verifiche di conformità ecc.
- **dal 2013** la **SOLA licenza** prevista per lo svolgimento ai sensi degli artt. **68/69 TULPS** è **sostituita da una SCIA** se lo spettacolo si conclude **entro le ore 24** del giorno di inizio (resta l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione ex art. 80)
- **dal 11/12/2016** la **relazione tecnica** del professionista abilitato e incaricato dall'organizzatore attestante la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (19 agosto 1996) **sostituisce in toto** la commissione di vigilanza ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS

## Locali e impianti con capienza inferiore a 200 persone

Relazione  
Tecnica

**La relazione del tecnico diventa parte integrante e sostanziale della SCIA**

**o dell'autorizzazione (se l'attività prosegue oltre la mezzanotte) che restano condizionate**

- al possesso da parte dell'organizzatore,
- all'invio al comune prima dell'inizio dello spettacolo di tutti i certificati e le asseverazioni relative al corretto montaggio ed all'eventuale collaudo delle strutture installate

**quindi**

### **Per installare spettacolo viaggiante fino a 200 persone**

- sia l'esame progetto che la corretta installazione sono certificate con apposita relazione di un tecnico abilitato
- in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora il richiedente deve presentare comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica
- occorre il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 80 TULPS
  - + autorizzazione art. 69 TULPS,  
(MA per installare attrazioni che cessano l'attività prima delle ore 24 l'autorizzazione art. 69 TULPS è sostituita dalla SCIA)
  - + occupazione suolo pubblico se non viene installato su area/locale privato
  - + comunicazione o nulla osta di impatto acustico;

# D.Lgs n.222/2016 (cosiddetto Decreto SCIA 2) Allegato - Tabella A



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE

29

## D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

### 5. ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81	<b>Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</b>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. <b>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</b>	L. n. 337/1968 <i>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</i>
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n.227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	<b>a) se NON si superano le soglie della zonizzazione Comunale;</b>	a) Autorizzazione più comunicazione	a) <b>Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

30

**D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»**

**5. ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO**

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
81	<b>Spettacolo viaggiante fino a 200 persone</b>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. <b>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</b>	L. n. 337/1968 <i>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80</i>
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n.227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	<b>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</b> 	b) Autorizzazione	<b>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

**Invio ai soli fini dell'attività di controllo prevista alla lett. e) dell'art.141 del Regolamento del TULPS**

**D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»**

**5. ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO**

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
82	<b>Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</b>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo. <b>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</b>	L.n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	<b>a) se NON si superano le soglie della zonizzazione Comunale;</b> 	a) Autorizzazione più comunicazione	<b>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</b> La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	

**D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»**

**5. ATTIVITA' DI SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO**

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
82	<b>Spettacolo viaggiante oltre le 200 persone</b>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla <b>Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo</b> . <b>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</b>	L.n. 337/1968 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: <b>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</b>	b) Autorizzazione	b) <b>Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</b> L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013



**ATTENZIONE**

**ALLE ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE  
NON SI PUO' APPLICARE**



**L'art. 38-bis. (Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo) della LEGGE 120/2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONE)**

(GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33) Vigente al: 15-9-2020

**Prorogato al 31/12/2022 dall'art. 10, comma 1, D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 maggio 2022, n. 52.**

## Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo

**Art. 38-bis. del D.L.76/2020 DECRETO SEMPLIFICAZIONE come convertito dalla L.120/2020 e prorogato**

### 1. Fuori dei casi di cui

agli artt.142 (spettacoli soggetti alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) e 143 (progetti per la costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo) del regolamento di cui al **Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635**, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale **fino al 31 dicembre 2022**,

**per la realizzazione di spettacoli dal vivo**

- **che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical,**
- **che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23,**
- **destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti,**

**ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla SCIA**

**di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,**

presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19

**e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. ...**

## Verifica della sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante



**D.M. 18/5/2007**  
**Norme di sicurezza per le attività  
di spettacolo viaggiante**  
Modificato con D.M. 13 dicembre 2012

Contiene la specifica normativa sulla sicurezza delle attività dello spettacolo viaggiante che comporta anche l'attuazione delle disposizioni di cui al punto 7.7 della regola tecnica di prevenzione incendi approvata con D.M. 19/8/1996 (attuazione che era stata sospesa con il D.M. 8.11.1997 "*sino alla emanazione di specifica normativa sulla sicurezza per i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante*")



**Norme di sicurezza per le attività  
di spettacolo viaggiante**

art.1 DM 18/5/2007

1. Il presente decreto ha lo scopo di **fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante** come individuate dalla *legge 18 marzo 1968, n. 337.*

## Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

DM 18/5/2007

### Art. 4. **Registrazione e codice identificativo delle nuove attività.**

1. Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, **prima di essere posta in esercizio**, deve essere registrata

- presso il Comune nel cui ambito territoriale
  - è avvenuta la costruzione
  - o è previsto il primo impiego dell'attività medesima
  - o è presente la sede sociale del gestore
- ovvero in altro Comune ove è resa disponibile per i controlli previsti dal presente decreto **ed essere munita di un codice identificativo** rilasciato dal medesimo Comune. ...

### Art. 5. **Registrazione e codice identificativo delle attività esistenti.**

1. Ai fini della prosecuzione dell'esercizio, **le attività esistenti sul territorio nazionale devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo** di cui all'art. 4 entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto. ...

2. Prima di essere poste in esercizio sul territorio nazionale, **le attività esistenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o in un Paese EFTA firmatario dell'accordo SEE devono ottenere la registrazione e il connesso codice identificativo** di cui all'art. 4.

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

40

## Registrazione e codice identificativo delle attività (art.4 co. 4 DM 18/5/2007)

### Il Comune deve chiedere il parere

- della Commissione Comunale, qualora istituita e qualora competente per le caratteristiche dell'attrazione,
- o della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

4. Il procedimento comprende l'acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, individuata secondo i criteri di ripartizione della competenza previsti dagli *articoli 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

40

## Commissione di vigilanza

Art. 142 ultimo comma Reg. TULPS

### COMPETENZE

#### della COMMISSIONE PROVINCIALE:

la **verifica** da parte della commissione provinciale è **sempre prescritta**:

- a) - per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori 
  - e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- a) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità

## VERIFICA DA PARTE DELLA COMMISSIONE

(art.4 co.4 DM 18/5/2007)

La Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni:

- a) **verifica l'idoneità della documentazione** allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione;
- b) **identifica l'attività** rispetto alla documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, **effettua un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio** e **accerta l'esistenza di un verbale di collaudo**, redatto da tecnico abilitato, o di un'apposita certificazione da parte di organismo di certificazione.



## **Circolare Ministero dell'interno n. 114 del 1/12/2009**

al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l'**esame di competenza, che prevede anche il «controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio»**,

**l'attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell'attività stessa.**

## **Circolare Ministero dell'interno n. 114 del 1/12/2009**

**Sono ... da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico;**

**tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano**

- **gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, co.2, della L.337/1968),**
- **le aree gioco per bambini,**
- **le pareti da arrampicata,**
- **le passerelle,**
- **le tribune, ecc.**



## asseverazione del tecnico abilitato invece dell'esame della Commissione di Vigilanza

L'art. 2 del D.Dirett. 14-6-2012 ha introdotto nelle «Piccole attrazioni» una partizione denominata «Piccole attrazioni a funzionamento semplice»

Art. 4 co. 5-bis. DM 18/5/2007

### Limitatamente

- alle "**PICCOLE ATTRAZIONI**" di cui alla Sezione I,
  - ai "**balli a palchetto (o balere)**" di cui alla Sezione II,
  - ai "**TEATRINI DI BURATTINI (O MARIONETTE)**" di cui alla Sezione III
  - alle "**arene ginnastiche**" di cui alla Sezione IV,
- dell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n.337

**il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione, dalla quale risulta la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti dal presente decreto.**



## esame della sola documentazione da parte della Commissione di Vigilanza

Art. 4 co. 5-ter. DM 18/5/2007

### Per

- i "**teatri viaggianti**" di cui alla Sezione III,
  - i "**CIRCHI EQUESTRI E GINNASTICI**" di cui alla Sezione IV,
  - le "**ESIBIZIONI MOTO-AUTO ACROBATICHE**" di cui alla Sezione V,
- dell'elenco di cui all'art.4 della legge 18.03.1968, n. 337, soggetti a verifica da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza in quanto locali di pubblico spettacolo, il parere della commissione, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è reso in base alla sola verifica di cui al comma 4, lettera a) del presente articolo

*(cioè verifica dell'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da tecnico abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione)*

## CIRCHI EQUESTRI E TEATRI TENDA

(Circolare n. 4958 del 15.10.2010 punto 9)

**In caso di non unicità della configurazione**, in ordine al tendone e/o alle tribune, **il codice potrà essere unico** a condizione che la documentazione allegata all'istanza di registrazione riguardi ogni possibile allestimento e che la Commissione di vigilanza possa verificare la configurazione più completa.

...



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022



47

## Registrazione e codice identificativo delle NUOVE attività

(art.4 co.6 DM 18/5/2007)

**Acquisito il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza, ovvero la asseverazione o la certificazione** previste per le attrazioni di cui al comma 5-*bis* dell'art. 4

**il Comune**, qualora l'esito del procedimento evidenzi la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, **effettua la registrazione dell'attività e le assegna un codice identificativo** costituito, in sequenza, da un numero progressivo identificativo dell'attività e dall'anno di rilascio.

Codice ISTAT del Comune	Separatore	Progressivo assegnato dal Comune	Separatore	Anno Assegnazione
XXXXXX	-	XXXX	/	20XX

Miranda Corradi

48

## Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

(art.4 co. 7 DM 18/5/2007)

Il codice deve essere collocato sull'attività tramite apposita **targa metallica**, predisposta e **stabilmente fissata in posizione visibile** a cura del gestore, con i seguenti dati:

Comune di	.....
Denominazione della attività Tipologia Elenco Ministeriale (art.4 L.337/1968)	.....
Codice	___ - ___ / 20__
Ministero dell'Interno - D.M.18 maggio 2007, art.4.	

## Registrazione e codice identificativo delle nuove attività

(circolare n.114/2009)

**la targa deve avere i seguenti requisiti:**

**dimensioni:** altezza minima: 50 mm;

lunghezza minima: 200 mm;

spigoli arrotondati con raggio minimo  $R=2,5$  mm;

**fissaggio:** in zona visibile e facilmente accessibile per i controlli previsti;

**sistemi di fissaggio:** saldatura, rivetti, ribattini, viti, incollaggio, o altri sistemi di equivalente efficacia;

Il fissaggio, inoltre, al fine di evitare rimozioni illecite, deve essere realizzato in maniera tale che la rimozione della targa, senza l'ausilio di appositi utensili, comporti la distruzione o il deterioramento della medesima.

**Caratteri per la compilazione della targa:**

utilizzo di **lettere maiuscole** in lingua italiana e numeri arabi; le lettere e i numeri, per facilità di lettura, devono avere un'altezza minima di 4 mm.

**La targa deve essere collocata e fissata stabilmente in posizione visibile a cura del gestore.**

definizioni (art. 2 DM 18/5/2007)

## libretto dell'attività (book)

registro che contiene tutte le informazioni relative alla **storia tecnica** e **amministrativa** (anche i cambi di proprietà) **dell'attività** a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, **l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali** nonché delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi

*deve riportare il numero complessivo delle pagine di cui è composto nonché essere impaginato e vidimato dal comune in ogni pagina. Il codice identificativo deve essere riportato in ogni pagina*

definizioni (art. 2 DM 18/5/2007)

## manuale d'uso

documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria

## verifiche periodiche

(art.7 DM 18/5/2007)

Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di **almeno una verifica annuale** da parte di **tecnico abilitato** o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità.

**Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività.**

**Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.**



la certificazione a firma del tecnico abilitato deve essere conservata unitamente al libretto.

## Corretto montaggio (art.6 DM 18/5/2007)

Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività

- **devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione**
- **deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta**

**DAL GESTORE**  
che ha frequentato con esito positivo  
un apposito corso di formazione  
teorico-pratica  
(come prevista dal Decreto 16.06.2008)

**DA TECNICO  
ABILITATO**

## definizioni (art. 2 DM 18/5/2007)

**Gestore**

è la persona fisica intestataria della licenza di cui all'art.69 TULPS;

**Conduttore**

è la persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento della attività quando questa è posta a disposizione del pubblico

## Corretto montaggio (art.6 co.3 DM 18/5/2007)

Ai fini della **legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio** di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve **frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica**, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno (*Decr. 16 giugno 2008*), che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

## Corretto montaggio (art.6 co. 2 DM 18/5/2007)

la **dichiarazione** sottoscritta dal gestore che ha frequentato con esito positivo un apposito corso di formazione teorico-pratica, oppure da tecnico abilitato.

**riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici** in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già **presente un impianto di terra** e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso **l'interruttore differenziale**.  
**Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato**

## Cessione, vendita (art.4 co.9 e 10 DM 18/5/2007)

- In caso di **cessione dell'attrazione o vendita il gestore** (anche solo il subentrante) **deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione** e rilasciato il codice identificativo (è irrilevante la sede sociale del subentrante).
- Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore,
  - lo stesso deve ottenere dal Comune (che aveva effettuato la registrazione) la **voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo**
  - oltre al **cambio di titolarità della licenza**

*“nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, si ritiene, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4.”  
(circolare n.114/2009)*

**nel «libretto dell'attività» di spettacolo viaggiante devono essere sempre registrati i cambi di proprietà della stessa**

## Dismissione

(art.4 co.9 DM 18/5/2007)

- c) In caso di **dismissione dell'attrazione** a qualunque titolo **il gestore deve**
- **darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo,**
  - **consegnando anche la targa contenente il codice identificativo**
  - **ovvero certificandone l'avvenuta distruzione**

**i codici identificativi delle attività dello spettacolo viaggiante dismesse, non possono essere riassegnati**

## UTILIZZO DELLE ATTRAZIONI IN AMBITO PRIVATO

(Circolare n. 4958 del 15.10.2010 sez.II punto 4)

- **la licenza**
  - **la registrazione delle attrazioni**
- NON SONO PREVISTE**

nel solo caso di utilizzo delle attrazioni

- in forma privata
- o all'interno di attività non svolte in ambito imprenditoriale  
(per esempio all'interno di **circoli privati accessibili ai soli soci**)  
ferma restando, per entrambi i casi, la responsabilità diretta dell'organizzatore sulla sicurezza delle attrezzature e/o attrazioni messe a disposizione di terzi

## Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante

art.1 DM 18/5/2007

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal **D.M. 19/08/1996** e successive modifiche ed integrazioni **per le attività dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.**

- g) teatri tenda;**
- h) circhi;**
- i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;**

Miranda Corradi


SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

61

## AGGIORNAMENTO DELLE LICENZE

(Circolare n. 4958 del 15.10.2010 sez. I punto 5)

ai fini della necessaria unificazione dei procedimenti di rilascio delle licenze ex art. 69 TULPS da parte dei comuni, si suggerisce, a decorrere dal 1 gennaio 2012, **di ritirare la licenza in essere rilasciandone contestualmente una nuova relativa alle sole attrazioni registrate**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

62

## Attrazioni dello spettacolo viaggiante

### Codici identificativi illegittimamente rilasciati



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
*presso il Tribunale di Vercelli*

#### COMUNICATO STAMPA

... avrebbe rilasciato oltre 1.000 codici identificativi a vantaggio di giostre per spettacoli itineranti, **senza che venissero effettuate le prescritte verifiche, in particolare quelle di competenza della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**, che dovrebbe (verificata la documentazione dell'attrazione) procedere al "controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio"...

La necessità di interdire in modo efficace e definitivo l'uso di attrezzature, potenzialmente pericolose, ha reso necessario un **provvedimento di sequestro**, in corso di esecuzione, disposto dall'Autorità Giudiziaria vercellese **a carico di 1.095 divertimenti e spettacoli viaggianti** nei confronti di quasi 700 persone/società proprietarie, presenti in 88 province.



INDAGINI IN TUTTA ITALIA

## Giostre autorizzate senza verifiche di sicurezza: 1.100 sequestri

Nell'ipotesi di reato il rilascio delle concessioni avveniva dietro pagamento di tangenti. Impianti di 700 operatori del settore distribuiti in 88 province

di Redazione Cronache

[https://www.corriere.it/cronache/19\\_febbraio\\_27/giostre-autorizzate-senza-verifiche-sicurezza-sequestri-0616cbdc-3a6b-11e9-a94b-7b2b39079b0a.shtml?refresh\\_ce-cp](https://www.corriere.it/cronache/19_febbraio_27/giostre-autorizzate-senza-verifiche-sicurezza-sequestri-0616cbdc-3a6b-11e9-a94b-7b2b39079b0a.shtml?refresh_ce-cp)



Una giostra (Archivio Corriere)

Sono 1.100 le giostre sequestrate in tutta Italia nel corso di un'operazione dei carabinieri connessa al rilascio di oltre mille autorizzazioni per giostre senza che venissero effettuate le dovute verifiche di sicurezza delle attrazioni. Nell'inchiesta, condotta dai carabinieri di Vercelli, sono già indagate trenta persone delle quali sette colpite da misure cautelari; tra le persone coinvolte anche funzionari e amministratori di alcuni Comuni del Nord Italia in quanto nell'ipotesi di reato il rilascio delle autorizzazioni avveniva dietro pagamento di tangenti. Gli impianti sequestrati sono in 88 province e a carico di circa 700 operatori del settore. In corso perquisizioni di studi tecnici e uffici comunali per l'acquisizione della documentazione relativa al rilascio delle certificazioni.

### Inchiesta Luna Park

L'inchiesta Luna Park è scattata in seguito all'incidente di una 13enne che nel novembre 2017 era caduta da una giostra a Legnano (Milano). Il codice riportato sull'attrazione era stato rilasciato dal Comune di Borgo d'Ale, in provincia di Vercelli. Gli accertamenti avviati dopo l'incidente e da intercettazioni sono emerse minacce di ritorsione dal comandante dei vigili nei confronti del sindaco di Borgo d'Ale.

Ad closed by Google

Report this ad

Why this ad? ▸



AD INDAGARE I CARABINIERI DI VERCELLI

## Tangenti da luna park: soldi per evitare controlli di sicurezza alle giostre

Trenta le persone indagate in tutta Italia, 7 colpite da misure cautelari: 1100 i sequestri distribuiti in 88 province differenti ed a carico di circa 700 operatori del settore

di Floriana Rullo

27 febbraio 2019



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 13 settembre 2019

**OGGETTO:** Comune di Borgo d'Ale (VC). Procedura di annullamento dei codici identificativi delle attrazioni dello spettacolo viaggiante. Indicazioni operative.

## Premessa

Questo Ufficio è stato interessato circa la vicenda nella quale il Comune di Borgo d'Ale risulta aver illegittimamente registrato e rilasciato un elevato numero di codici identificativi relativi ad attrazioni dello spettacolo viaggiante, per l'omessa acquisizione del parere della Commissione provinciale di pubblico spettacolo o della asseverazione del tecnico abilitato/certificazione, previsti dal D.M. 18 maggio 2007, recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 13 settembre 2019

Pertanto, qualora il Comune di Borgo d'Ale abbia proceduto ad annullare d'ufficio il provvedimento illegittimo, con efficacia *ex tunc*, deve preliminarmente verificare che ricorra almeno uno dei criteri di cui al detto articolo 4 per potersi nuovamente determinare sull'istanza del privato.

In caso di riscontro negativo, il Comune di Borgo d'Ale dovrà declinare la propria competenza, rimettendo l'intero procedimento al Comune competente, individuato perchè nel relativo territorio sia presente la sede sociale del gestore ovvero sia presente l'attrazione per essere sottoposta ai controlli ovvero ancora sia avvenuta la costruzione o sia previsto il primo impiego dell'attività medesima.

Diversamente ragionando, il nuovo provvedimento assunto dal citato Comune sarebbe anch'esso inficiato, in questo caso, dal vizio dell'incompetenza e, quindi, ancora una volta illegittimo.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, 13 settembre 2019

Nel caso, invece, in cui il Comune di Borgo d'Ale provveda a convalidare l'atto annullabile – perché abbia riconosciuto la propria competenza amministrativa – “l'elemento mancante” del parere/relazione dovrà essere acquisito a cura dello stesso Comune.

Per le attrazioni non disponibili nel relativo territorio, il Comune di Borgo d'Ale potrà richiedere l'atto endoprocedimentale, costituito dall'acquisizione del parere tecnico, all'Ente comunale nel cui territorio è installata attualmente l'attrazione.

Qualora presso il Comune così individuato non sia costituita la Commissione comunale di Vigilanza, il Comune di Borgo d'Ale rappresenterà l'esigenza alla Prefettura di Vercelli, che, a sua volta, interesserà la Prefettura competente per territorio.


## Aree per lo spettacolo viaggiante



## L. 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

**ART. 9.** Le amministrazioni comunali devono compilare entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

- L'elenco delle aree disponibili deve essere **aggiornato almeno una volta all'anno. ...**




**QUINDI**, per il principio di economia degli atti (Bassanini):

- il Comune deve individuare le aree destinate allo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante
- nell'atto occorre precisare se tale individuazione
  - verrà aggiornata annualmente
  - resterà valida finchè non intervengono variazioni, nel qual caso si provvederà al relativo aggiornamento

## L. 18 marzo 1968, n. 337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

**ART. 9. ...**

- **La concessione** delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione ..., **senza ricorso ad esperimento di asta.**
- È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.
- Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.
- Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.



# Regolamento comunale

# Spettacolo viaggiante: caratteristiche delle aree

**D.M. 19.8.1996**

**Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.**

## **TITOLO VII**

**Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti**



Miranda Corradi



SPETTACOLO VIAGGIANTE - Riccione 2022

73



# **D.M. 19.8.1996** Spettacolo viaggiante: caratteristiche delle aree



## **7.1 UBICAZIONE**

- Il luogo di installazione degli impianti in questione, di cui all'**art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337**, **deve essere scelto** in modo da **conseguire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti.**
- **Le strade** per l'allontanamento del pubblico **devono avere una larghezza globale** pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.

**In ogni caso tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.**

- L'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere **fornita di energia elettrica, telefono e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE - Riccione 2022

74

## D.M. 19.8.1996

### Spettacolo viaggiante: caratteristiche delle aree



#### 7.6 IMPIANTI ANTINCENDIO

- Le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di **almeno un idrante DN 70**.
- Le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

75

## D.M. 19.8.1996

### Spettacolo viaggiante: **allestimento delle aree**



#### 7.2 DISTRIBUZIONE DEI TENDONI E DELLE ATTRAZIONI

- I tendoni e le attrazioni devono essere dislocati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio.
- In ogni caso **la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m.**
- **Le funi per controventare, i picchetti e i paletti per i tendoni** non devono ostruire i passaggi per le persone verso luoghi sicuri. Nel caso in cui essi fiancheggiano tali passaggi, devono essere protetti e segnalati.

#### 7.3 SCUDERIE

- Le scuderie ed altri ambienti destinati al ricovero degli animali debbono essere **separati dalla sala**.

#### 7.4 DEPOSITI E LABORATORI

- **Depositi ed eventuali laboratori** devono essere ubicati all'esterno della sala e posti **a distanza di almeno 6 m.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

76



**D.M. 19.8.1996**

## Spettacolo viaggiante: **utilizzo delle aree**



### 7.5 MISURE DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI



- I **liquidi infiammabili** devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.
- Gli **spazi sottostanti ed adiacenti** le attrazioni, i veicoli e le carovane **non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile**; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.
- I **contenitori di g.p.l.**, sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.
- **È vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.**
- **È proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili** per gli effetti speciali durante gli spettacoli **a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni** per prevenire incendi.

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

77



**D.M. 19.8.1996**

## Spettacolo viaggiante: **certificazioni**




### 7.7 DOCUMENTAZIONE E VERIFICHE TECNICHE

- I **progetti delle strutture dei tendoni dei circhi e delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, devono essere approvati, precedentemente al loro primo impiego**, ai sensi della L.337/1968, e prevedere eventuali limitazioni d'impiego incluse quelle relative alle condizioni atmosferiche (neve, vento).
  - Tali **progetti, corredati di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie d'uscita e di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo locali, unitamente ad una dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti**, redatta di volta in volta dall'esercente, autorizzato all'esercizio dell'attività ai sensi della L.337/1968.
- Con periodicità annuale ogni struttura deve essere oggetto di una verifica da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici.**
- Gli esiti di detta verifica dovranno essere **oggetto di apposita certificazione** da tenere a disposizione degli organi di controllo locali.
  - **Non sono ammesse coperture di tipo pressostatico.**



Miranda C.

# spettacolo viaggiante: insediamento di singole attrazioni



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

79

## per installare giostre, gonfiabili ecc.

**Il titolare dell'attrazione deve chiedere al Comune il rilascio della LICENZA PER INSTALLARE l'attrazione munito di:**

- **licenza di spettacolo viaggiante rilasciata dal comune di residenza**
- **collaudo statico e assicurazione dell'attrazione**
- **originale firmato in visione o file firmato digitalmente dell'atto di assegnazione del codice identificativo dell'attrazione rilasciato da un comune italiano ai sensi del D.M. 18.05.2007 come modificato dal D.M. 13.12.2012**
- **originale firmato in visione o file firmato digitalmente della documentazione dell'attrazione (attenzione: visionare sempre l'originale cartaceo del book)**
- **numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. (prevederlo nel regolamento comunale)**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

80

## Circolare Ministero dell'interno n. 114 del 1/12/2009

alcune attività dello spettacolo viaggiante  
(per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri)  
rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui  
all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996;




Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

81

## spettacolo viaggiante: insediamento di gruppi di attrazioni



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

82

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito

- alla **obbligatorietà** o meno
- nonché **all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo** (prescindendo se comunali o provinciali) **in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico,**
- sia in spazi all'aperto che al chiuso,
- anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

La questione viene posta

- sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo,
- sia con riguardo al semplice **insediamento di GRUPPI DI ATTRAZIONI** dello spettacolo viaggiante, **tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.**



## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di “parco di divertimento”

- **NON HA UNA DEFINIZIONE ESPLICITA A LIVELLO LEGISLATIVO,**
- pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali:
  - l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata,
  - una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi,
  - la presenza di entrate e di vie di esodo,
  - la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.


## Parco divertimenti - art. 25 D.M. 23/5/2003 e D.M.21/12/2005

1. **SONO PARCHI DI DIVERTIMENTO**, ..., i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337. Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, esistono su una medesima area e per essi è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
2. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e sceniche non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco di cui al successivo art. 26 del presente decreto.



## Parco divertimenti - art. 25 D.M. 23/5/2003 e D.M.21/12/2005

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti.
4. Sono parchi di divertimento **TEMPORANEI** i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo non superiore a **centoventi giorni all'anno** ed insistono su una determinata area di cui il richiedente l'autorizzazione ha la disponibilità. La titolarità delle attrazioni, trattenimenti ed attrezzature presenti nel complesso nell'elenco di cui all'**art. 4 della legge 18 marzo 1998, n. 337, fa capo ad una pluralità di soggetti in possesso della licenza comunale prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S. ed i cui impianti e servizi possono essere rimossi e trasferiti in altra sede.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

87

## Parco divertimenti - art. 25 D.M. 23/5/2003 e D.M.21/12/2005

3. I parchi di divertimento possono essere temporanei o permanenti. ...
5. Sono parchi di divertimento **PERMANENTI** i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a **centoventi giorni all'anno** ed insistono su una **mostruosa** area destinata a tale uso e della quale il richiedente l'autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione permanente.  
I parchi permanenti si suddividono in parchi permanenti di proprietà e parchi permanenti con organizzatore, ....  
**Rientrano, altresì, nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all'anno, a prescindere dal periodo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

88

## Parco divertimenti - art. 25 D.M. 23/5/2003 e D.M.21/12/2005



sono CLASSIFICATI nelle seguenti categorie:

- **prima categoria:** costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a **trenta**, di cui almeno sei grandi,
- **seconda categoria:** costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a **quindici** e non superiore a **novi**, di cui almeno quattro grandi,
- **terza categoria:** costituiti da un numero di attrazioni non inferiore a **dieci** di cui almeno due grandi, oppure cinque medie .

## D.M. 18/5/2007 definizioni (art. 2)

**attrazione**

singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale;

**parco di divertimento**

complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L.337/1968, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

### "PARCO DI DIVERTIMENTO"

per l' esercizio sono richieste

- la titolarità della licenza di cui all'art. 68 TULPS
- e la verifica preventiva delle commissioni provinciali di vigilanza ai sensi dell'art. 142 Reg. TULPS.

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

**Non integrano**, pertanto, **la figura del "parco di divertimento"** neppure **i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti** (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), **non delimitati** (come detto), **con una capienza limitata** alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni. Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18.5.2007.



## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

- Laddove si sia, invece, in presenza di **allestimenti** che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque **suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene**,
- a causa del **numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico**, creando uno spazio sufficientemente definito,
- è opinione di questo Ufficio che **sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

- In altri termini, **indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati**,
  - l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale
  - ovvero **l'allestimento di una SIGNIFICATIVA PLURALITÀ DI ATTRAZIONI dello spettacolo viaggiante classificate come MEDIE o GRANDI** dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, **ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo" soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

In argomento, come noto, **non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la “misura” dell'evento** o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno,

sicché **alla loro determinazione non potrà che pervenirsi**

- **volta per volta,**
- **sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto,**
- **secondo criteri di comune buon senso ed esperienza**

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

Va precisato che, nei casi di cui si tratta, **oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo:**

- **sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento,**
- **delle sue vie di esodo,**
- **degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso,**
- **della idoneità del terreno,**
- **degli eventuali servizi comuni**
- **nonché delle interazioni tra le attrazioni,**
- **del loro posizionamento, etc..**

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

**NON** attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza **un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni** dello spettacolo viaggiante.

### Quindi la Commissione di Vigilanza

- controlla l'allestimento delle attrazioni
- ma non in dettaglio le caratteristiche delle singole attrazioni (effettua un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo)

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013



Una **preliminare verifica della sicurezza** di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale **in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico,** **che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata**

- (licenza ex art. 69 TULPS,
- attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti",
- documentazione relativa al collaudo periodico,
- libretto dell'attrazione aggiornato,
- assicurazione,
- ecc.).

## Circolare Ministero dell'Interno prot. 557/PASS/U/005089/13500.A(8) del 14/03/2013

Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento:

- distanza minima tra le varie attrazioni,
- corretta messa a disposizione del pubblico (ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento),
- la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.),
- fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).

## spettacolo viaggiante: insediamento di gruppi di attrazioni



# QUINDI



## per installare giostre, gonfiabili ecc.

- Se ho più attrazioni (capienza superiore a 200 persone) dopo l'esame progetto il luna park deve essere collaudato dalla Commissione di Vigilanza.



Miranda Corradi

SP

101

## per installare giostre, gonfiabili ecc.

- Se la capienza è inferiore alle 200 persone è sufficiente
  - una relazione progettuale di un tecnico abilitato (*da allegare alla domanda*)
  - una relazione che attesta la corretta installazione di ogni attrazione.



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGI

102

## per **ESERCITARE** giostre, gonfiabili ecc. E CIRCHI

- Se la capienza è inferiore a 200 persone e l'attrazione/ circo cessa la propria attività entro le ore 24 di ogni giorno di inizio, la licenza art.69 TULPS è sostituita dalla SCIA.



Ma la voce 81 della tabella «A» prevede comunque sempre il rilascio dell'autorizzazione per l'art. 80 TULPS (autorizzazione introdotta dal DPR 616/1977)



**Attenzione: durante i controlli occorre verificare che il pubblico che partecipa sia inferiore a 200 persone**

## Cosa deve fare l'interessato

- PER INSTALLARE su suolo pubblico **ATTRAZIONI E CIRCHI** CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE e che esercitano entro le ore 24 del giorno di inizio,
  - deve essere chiesto ed ottenuto il suolo pubblico allegando **tutti i documenti dell'attrazione o del circo** (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
  - deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando **progetto di installazione** redatto da tecnico abilitato
  - deve essere presentata una **SCIA condizionata** ai sensi dell'art.69 TULPS
  - deve essere presentata **comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica**
  - prima dell'inizio dell'attività la SCIA deve essere integrata, per ogni attrazione/circo, con la **relazione di un tecnico abilitato** che ne attesta la **corretta installazione** o con la dichiarazione di corretto montaggio del gestore dell'attrazione che ha frequentato, con esito positivo, l'apposito corso



## Cosa deve fare l'interessato

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico ATTRAZIONI E CIRCHI CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE e che esercitano OLTRE le ore 24 del giorno di inizio,**
  - deve essere chiesto ed ottenuto il suolo pubblico allegando **tutti i documenti dell'attrazione o del circo** (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
  - deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando **progetto di installazione** redatto da tecnico abilitato
  - deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'**art.69 TULPS**
  - deve essere presentata **comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica**
  - prima dell'inizio dell'attività deve essere trasmessa al comune, per ogni attrazione/circo, **la relazione di un tecnico abilitato** che ne attesta la **corretta installazione** o la dichiarazione di corretto montaggio del gestore dell'attrazione che ha frequentato, con esito positivo, l'apposito corso



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico ATTRAZIONI E CIRCHI CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE che esercitano **entro le ore 24 del giorno di inizio, IL COMUNE****
  - rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (previa ordinanza C.d.S. se l'installazione non avviene in zona ZTL)
  - rilascia l'autorizzazione art. 80 TULPS, che rende efficace la SCIA presentata
  - rilascia autorizzazione acustica se necessaria
- **Se esercitano **oltre le ore 24 del giorno di inizio, IL COMUNE****
  - rilascia anche l'autorizzazione ai sensi dell'**art. 69 TULPS**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

106

## Cosa deve fare l'interessato

- PER INSTALLARE **su suolo privato** ATTRAZIONI E CIRCHI **CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE** e che esercitano **entro le ore 24 del giorno di inizio**,
  - **deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando:**
    - **tutti i documenti dell'attrazione o del circo** (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
    - **progetto di installazione** redatto da tecnico abilitato
  - **deve essere presentata una SCIA condizionata** ai sensi dell'art.69 TULPS
  - **deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica**
  - **prima dell'inizio dell'attività la SCIA deve essere integrata**, per ogni attrazione/circo, **con la relazione di un tecnico abilitato** che ne attesta la **corretta installazione** o con la dichiarazione di corretto montaggio del gestore dell'attrazione che ha frequentato, con esito positivo, l'apposito corso



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

## Cosa deve fare l'interessato

- PER INSTALLARE **su suolo privato** ATTRAZIONI E CIRCHI **CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE** e che esercitano **OLTRE le ore 24 del giorno di inizio**,
  - **deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.69 TULPS allegando tutti i documenti dell'attrazione o del circo** (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
  - **deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando progetto di installazione** redatto da tecnico abilitato
  - **deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica**
  - **prima dell'inizio dell'attività deve essere trasmessa al comune**, per ogni attrazione/circo, **la relazione di un tecnico abilitato** che ne attesta la **corretta installazione** o la dichiarazione di corretto montaggio del gestore dell'attrazione che ha frequentato, con esito positivo l'apposito corso



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo privato ATTRAZIONI E CIRCHI CON CAPIENZA INFERIORE A 200 PERSONE**

- **che esercitano entro le ore 24 del giorno di inizio, IL COMUNE**

- rilascia l'autorizzazione art. 80 TULPS che rende efficace la SCIA art. 69 TULPS presentata
- rilascia autorizzazione acustica se necessaria



- **Se esercitano oltre le ore 24 del giorno di inizio, IL COMUNE**

- rilascia anche l'autorizzazione ai sensi dell'art. 69 TULPS



Miranda Corradi



## per ESERCITARE giostre, gonfiabili ecc. E CIRCHI

- **Se la capienza è superiore a 200 persone**



Miranda Corradi



## Cosa deve fare l'interessato

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico ATTRAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE,**
- deve essere chiesto ed ottenuto il suolo pubblico
- deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando progetto di installazione redatto da tecnico abilitato
- nel caso di Luna park con un organizzatore deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.68 TULPS
- deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.69 TULPS per ogni attrazione allegando tutti i documenti dell'attrazione (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
- deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica
- durante il sopralluogo la Commissione di Vigilanza deve poter disporre della relazione di un tecnico abilitato che attesta la corretta installazione di ogni attrazione circo (o corretto montaggio dichiarato da operatore che ha frequentato il corso)



## Cosa deve fare l'interessato

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico un CIRCO CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE,**
- deve essere chiesto ed ottenuto il suolo pubblico
- deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.68 (per il Ministero dell'Interno) 69 (per la tabella «A») TULPS allegando tutti i documenti del circo (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
- deve essere chiesta l'autorizzazione art. 80 TULPS, allegando progetto di installazione redatto da tecnico abilitato
- deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica
- durante il sopralluogo la Commissione di Vigilanza deve poter disporre della relazione di un tecnico abilitato che attesta la corretta installazione del circo



## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico ATTRAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE IL COMUNE**
- 
- sottopone alla Commissione di Vigilanza il progetto di allestimento
  - rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (previa ordinanza C.d.S. se l'installazione non avviene in zona ZTL)
  - rilascia le autorizzazioni
    - ai sensi dell'art. 80 TULPS sia all'organizzatore che ai singoli operatori, condizionata all'esito favorevole del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (precisando che le prescrizioni impartite in sede di sopralluogo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa)
    - ai sensi degli artt. 68 TULPS all'organizzatore con le prescrizioni per il funzionamento in sicurezza del Luna park nel suo complesso,
    - ai sensi dell'art. 69 TULPS ad ogni attrazione con le prescrizioni per il funzionamento in sicurezza dell'attrazione
  - rilascia autorizzazione acustica se necessaria
  - effettua il sopralluogo con la Commissione di Vigilanza e, in caso di esito favorevole, consegna le autorizzazioni agli interessati per l'inizio dell'attività.
- 13

## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo pubblico un CIRCO CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE IL COMUNE**
- 
- sottopone alla Commissione di Vigilanza il progetto di allestimento
  - rilascia l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico (previa ordinanza C.d.S. se l'installazione non avviene in zona ZTL)
  - rilascia l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 e 80 TULPS, condizionata all'esito favorevole del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (precisando che le prescrizioni impartite in sede di sopralluogo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa)
  - rilascia autorizzazione acustica se necessaria
  - effettua il sopralluogo con la Commissione di Vigilanza e, in caso di esito favorevole, consegna l'autorizzazione agli interessati per l'inizio dell'attività

## Cosa deve fare l'interessato



- **PER INSTALLARE su suolo privato ATTRAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE,**
  - deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68 e 80 TULPS, allegando il progetto di installazione redatto da tecnico abilitato
  - deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art.69 TULPS per ogni attrazione allegando tutti i documenti dell'attrazione (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
  - deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica
  - durante il sopralluogo la Commissione di Vigilanza deve poter disporre della relazione di un tecnico abilitato che attesta la corretta installazione di ogni attrazione circo (o corretto montaggio dichiarato da operatore che ha frequentato il corso)

## Cosa deve fare l'interessato



- **PER INSTALLARE su suolo privato un CIRCO CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE,**
  - deve essere chiesta l'autorizzazione ai sensi degli artt.68 (per il Ministero dell'Interno) 69 (per la tabella «A») e 80 TULPS allegando
    - tutti i documenti del circo (licenza "d'esercizio", collaudo statico, assicurazione, contrassegno e relativa documentazione)
    - il progetto di installazione redatto da tecnico abilitato
  - deve essere presentata comunicazione o domanda per gli adempimenti in materia acustica
  - durante il sopralluogo la Commissione di Vigilanza deve poter disporre della relazione di un tecnico abilitato che attesta la corretta installazione del circo

## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo privato ATTRAZIONI CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE IL COMUNE**
- sottopone alla Commissione di Vigilanza il progetto di allestimento
- rilascia le autorizzazioni
  - ai sensi dell'art. 80 TULPS sia all'organizzatore che ai singoli operatori, condizionata all'esito favorevole del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (precisando che le prescrizioni impartite in sede di sopralluogo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa)
  - ai sensi degli artt. 68 TULPS all'organizzatore con le prescrizioni per il funzionamento in sicurezza del Luna park nel suo complesso,
  - ai sensi dell'art. 69 TULPS ad ogni attrazione con le prescrizioni per il funzionamento in sicurezza dell'attrazione
- rilascia autorizzazione acustica se necessaria
- effettua il sopralluogo con la Commissione di Vigilanza e, in caso di esito favorevole, consegna le autorizzazioni agli interessati per l'inizio dell'attività.



## Cosa deve fare il Comune

- **PER INSTALLARE su suolo privato un CIRCO CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PERSONE IL COMUNE**
- rilascia l'autorizzazione ai sensi degli artt. 68/69 e 80 TULPS, condizionata all'esito favorevole del sopralluogo della Commissione di Vigilanza (precisando che le prescrizioni impartite in sede di sopralluogo costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa)
- rilascia autorizzazione acustica se necessaria
- effettua il sopralluogo con la Commissione di Vigilanza e, in caso di esito favorevole, consegna l'autorizzazione agli interessati per l'inizio dell'attività



## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

119

## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Circolare n. 114 del 1/12/2009

**NON SI RITIENE CHE I CARRI ALLEGORICI SIANO CLASSIFICABILI FRA LE "ATTRAZIONI" DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ... E ASSOGGETTATI QUINDI ALLE NORME DI CUI AL D.M. 18.05.2007.**

**ma ...**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

120

## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Circolare n. 114 del 1/12/2009

I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni:

- **devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. A tal fine deve essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza.**

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022



## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Circolare n. 114 del 1/12/2009

Per i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni:

- **le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);**

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022



## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Circolare n. 114 del 1/12/2009

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, ... devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al D.M. 19.08.1996.

Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'Interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19.08.1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all'interno di impianti sportivi.



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE - Riccione 2022

123

## SFILATE DI CARRI ALLEGORICI

Circolare n. 114 del 1/12/2009

- Nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale.
- Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M.261/1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco.



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE - Riccione 2022

124



## CARRI ALLEGORICI: i rimorchi

### Rimorchi agricoli per carri allegorici:

- quando sono superiori a mt. 2 x mt. 4 e a 15 quintali sono immatricolati come rimorchi agricoli (targa gialla con numeri verdi se recenti, bianche e nere quelle vecchie)
- se sono inferiori a mt. 2 x mt. 4 sono considerati parte integrante del veicolo trattore.

**Problema: destinazione all'uso:**

le macchine agricole possono circolare su strada ma essere utilizzate nell'ambito dell'attività agricola (possono fare lavori stradali solo come spartineve e manutenzione al verde pubblico es. sfalcio ciglio strada)

I rimorchi devono comunque essere all'interno di queste dimensioni: mt. 2,50 di larghezza e mt. 10 metri di lunghezza.

**Il superamento delle dimensioni li trasformano in un veicolo eccezionale e come tali è richiesta l'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada (autorizzazione biennale)**

Miranda

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

125

## CARRI ALLEGORICI: i rimorchi

Se il rimorchio allestito come carro allegorico

- rispetta i limiti dimensionali ma non è in regola come destinazione all'uso e quindi potrebbe essere sanzionato.
- se non rispetta i limiti dimensionali e non rispetta la destinazione all'uso le violazioni sarebbero due.

In entrambi i casi **può essere autorizzato**, in capo al promotore della manifestazione, dalla Prefettura o dall'Ente proprietario della strada come veicolo eccezionale (come carro allegorico) per finalità di interesse pubblico con caratteri di occasionalità e senza fine di lucro: autorizzazione per un certo tragitto, in un certo lasso di tempo con obbligo di scorta tecnica.

**ATTENZIONE: oggi la scorta non è più affidata agli organi di polizia ma a ditte specializzate in possesso requisiti professionali**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

126



## CIRCHI CON ANIMALI

# GIURISPRUDENZA



## CIRCHI CON ANIMALI

### sent. TAR Emilia Romagna Parma Sez. I, 11.5.2010 n. 157

... La giurisprudenza ne ha desunto che, poiché il potere regolamentare delle Amministrazioni comunali deve pur sempre svolgersi nel rispetto dei principi fissati dalla legge – come disposto dall'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 –, **l'attuazione della disciplina relativa allo spettacolo viaggiante risulta limitata all'individuazione delle aree destinate a simili attività e alla determinazione delle modalità di concessione di dette aree** (v., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009 n. 321) ... nell'esercizio delle loro funzioni di polizia veterinaria e delle competenze riconosciute da altre fonti normative, **i comuni** possono sì dettare norme volte ad assicurare adeguate condizioni di igiene e anche di tutela degli animali da maltrattamenti, ma **non hanno al contempo titolo ad introdurre divieti generalizzati di spettacoli che sull'uso degli animali si fondino**, perché ciò implicherebbe un insanabile contrasto con la legge n. 337 del 1968, che attraverso l'attività circense ammette proprio l'impiego di animali a fini di spettacolo. ...

## **CIRCHI CON ANIMALI sent. TAR Emilia Romagna Bologna sez. II, n. 470 del 4.7.2012;**

- Il Collegio ritiene, inoltre, che tale finalità nemmeno possa dirsi assolta dalla deliberazione della Giunta Regionale della regione Emilia – Romagna 14/5/2007 n. 647, atto espressamente richiamato nell'ordinanza impugnata, con specifico riferimento al passaggio in cui la Giunta "...raccomanda che nell'ambito dell'attività circense in futuro non vengono più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile...", trattandosi, all'evidenza, di mera disposizione programmatica, soggetta ad eventuale futura applicazione, che, allo stato, certamente **non impone, né tanto meno autorizza o comunque faculta i Comuni a vietare le manifestazioni di spettacoli circensi che usano determinate specie animali** sulla base di motivazioni incentrate esclusivamente su detto utilizzo.

## **CIRCHI CON ANIMALI sent. TAR Molise - Campobasso, Sez.I, 8 novembre 2013, n. 642**

- La normativa di settore, nella sua globalità, consente lo spettacolo con l'impiego degli animali nei circhi (art. 1 della legge 337/1968, artt. 1 e 2 della legge 9.2.1982 n. 37), talché **il divieto preconcepito e immotivato di detti spettacoli è da ritenersi indebito e illegittimo**, ancor più quando è in via indiretta, mediante il diniego della concessione temporanea di area pubblica per l'installazione degli impianti circensi.
- **Se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 c.p., non esiste, tuttavia, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli**, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'uso degli animali

## **CIRCHI CON ANIMALI** **sent. TAR Emilia Romagna** **Bologna, sez. II n. 470 del 06/05/2014**

... Quanto alla questione controversa si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto d'impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con la disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi.

- Con riferimento al potere dell'Ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d'igiene e di sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, condotte peraltro penalmente sanzionate, **non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso di numerose e diverse specie di animali negli spettacoli suindicati,....**

## **CIRCHI CON ANIMALI** **sent. TAR Piemonte, sez. II n. 828 del 27/06/2013**

*Illegittimità di norme regolamentari comunali che prescrivano un "assoluto divieto" di utilizzazione ed esposizione di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, ivi comprese quelle elencate dalle Linee guida della Commissione CITES (elefanti, grandi felini, orsi, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche)*

... le Linee guida elaborate dalla Commissione CITES (per come, da ultimo, redatte in data 10 maggio 2000 ...), all'Appendice A, hanno stabilito l'astratta possibilità per i circhi di detenere e di organizzare spettacoli con animali di specie selvatica od esotica, stabilendo solo un divieto assoluto per l'uso delle specie in via di estinzione ma ammettendo l'attendimento per alcune specie di seguito elencate: elefanti, grandi felini, orsi (escluso l'orso polare), camelidi, zebre, scimmie, rinoceronti, ippopotami, giraffe e foche.

... il ricorso è fondato solo con riferimento all'ordinanza sindacale n. ... del ... ed al provvedimento comunale n. ... del ..., **nelle parti in cui tali atti contengono un divieto assoluto di utilizzo ed esposizione, per attività di spettacolo e di intrattenimento pubblico, degli animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche, senza ammettere le deroghe che discendono dall'applicazione delle Linee guida stabilite, in data 10 maggio 2000, dalla Commissione scientifica CITES.**

## Attività professionali rivolte a minori: obbligo del certificato del casellario

**D.Lgs 4/3/2014 n.39 (G.U.22/3/2014 n. 68)**  
*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI*

## D.Lgs 39/2014

**Art.1. Nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:**

**“Art. 25-bis**

**Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro**

1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda **impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori**, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.»
2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, è soggetto alla **sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.**”



Ministero della Giustizia

Percorsi chiari e precisi: un tuo diritto

## Scheda pratica Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_3\\_3\\_7.wp?previousPage=mg\\_1\\_8\\_1](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.wp?previousPage=mg_1_8_1)

Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

135

Governo Italiano

 **Ministero della Giustizia**

Seguici su      

Cerca 

Home [Ministra](#) [Sottosegretari](#) [Ministero](#) [Strumenti](#) [Itinerari a tema](#) [Giustizia Map](#) [Amministrazione trasparente](#) [Come fare per](#) [gNews](#)

Home / [Come fare per](#) / [Certificati](#) / [Certificato penale del casellario richiesto dal datore di lavoro](#)

### Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

[Scheda](#) [Dove](#) [Faq](#) [Moduli](#) [English](#)

aggiornamento: 12 ottobre 2021

Il certificato del casellario giudiziale viene richiesto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 25 bis del t.u. al fine di verificare:  
l'esistenza di condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale,  
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori nonché l'applicazione della misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Deve essere richiesto:

1. **dal datore di lavoro privato**, inteso anche come associazione/organizzazione di volontariato

quando intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Miranda C 136

L'obbligo di richiedere il certificato sorge solo quando si intenda stipulare un contratto di lavoro e non quando ci si avvalga di semplici forme di collaborazione. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato e non va presentata per le persone già impiegate alla data di entrata in vigore della normativa (6 aprile 2014).

La richiesta va presentata dal datore di lavoro, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, o da persona da lui delegata, utilizzando il modello 3BIS.

La richiesta può essere presentata personalmente o per posta e in tal caso si deve allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Il certificato ha una **validità di 6 mesi** dalla data di rilascio.

**Costi:**

- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da € 7,84 se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da € 3,92 se il certificato è richiesto senza urgenza
- I casi di esenzione dal bollo sono elencati nel d.p.r. 642/72, tabella allegato B.

**2. dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi** per gli stessi fini descritti per il datore di lavoro privato e sempre nel caso in cui si intenda instaurare con la persona un rapporto di lavoro.

La richiesta va effettuata tramite il modello 6A già in uso per le pubbliche amministrazioni.

Qualora le richieste di certificati dovessero riguardare una pluralità di persone si può fare ricorso alla c.d. "procedura massiva/CERPA" utilizzando apposito applicativo da richiedere all'ufficio locale del casellario (cfr. Scheda pratica – Certificato casellario per pubbliche amministrazioni-CERPA).

**Costi:**

è gratuito.

**Nota bene:** si fa presente che la conoscenza di tutte le condanne penali e delle relative interdizioni riportate sull'intero territorio dell'Unione è possibile solo attraverso l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale e di quello europeo/informazione con valore legale (al momento non ancora prenotabile online) in linea con la disciplina europea in materia (decisione quadro GAI/315/2009 e decisione GAI/316/2009, rispettivamente adottate con i decreti legislativi n. 74/2016 e n. 75/2016) (cfr. Scheda pratica- Certificato del casellario giudiziale europeo e Informazione con valore legale sui precedenti penali europei).

Di seguito una tabella riepilogativa:

CITTADINI ITALIANI		
	CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE	CERTIFICATO CASELLARIO EUROPEO
PA	Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.)	Art. 28-bis, co 1 t.u.
PRIVATO	Art. 25-bis t.u	Art 25-ter, co 1 t.u.
CITTADINI EUROPEI		
PA	Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.)	Informazione ai sensi art. 28-bis, co 2 t.u.
PRIVATO	Art. 25-bis t.u	Informazione ai sensi art. 25-ter, co 2, t.u.
CITTADINI EXTRA EUROPEI		
PA	Art. 28 t.u. (Art. 39 t.u.)	Informazione da richiedere tramite ECRIS ai paesi europei ove abbiano soggiornato
PRIVATO	Art. 25-bis t.u	

Tabella riepilogativa

**Le medesime regole per la validità e i costi del certificato valgono anche per il certificato del casellario giudiziale europeo.**

## Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro

Scheda Dove  **Faq**  Moduli  English 

**Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?**

No. L'obbligo per il datore di lavoro sorge all'atto dell'assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.

**In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?**

In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L'obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.

**I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?**

No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.

**In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?**

Sì. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

**Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?**

Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.

**Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per "attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori"?**

Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l'oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.

## Ministero del lavoro circolare 11.04.2014 prot.37/0007175/MA008.A001

### Campo applicativo

Va anzitutto chiarito che, in adesione all'orientamento già assunto dal Ministero della Giustizia, l'adempimento in questione riguarda esclusivamente i nuovi rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 6 aprile u.s. **e non si applica a tutti i rapporti già in essere a tale data.**

**6 aprile 2014**

In ordine alla dizione di "*impiego al lavoro*" si ritiene inoltre che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

## Ministero del lavoro circolare 11.04.2014 prot.37/0007175/MA008.A001

In ordine alla dizione di “*impiego al lavoro*” si ritiene inoltre che una corretta applicazione della previsione non possa essere limitata alle sole tipologie di lavoro subordinato ma che ricomprenda anche quelle forme di attività di natura autonoma che comportino, ovviamente, un contatto continuativo con i minori fra le quali, in primo luogo, eventuali ipotesi di collaborazione anche a progetto, associazione in partecipazione ecc.

Da ultimo si ritiene che rimangano esclusi dal campo applicativo della disposizione i datori di lavoro domestico nel caso di assunzione di baby-sitter o comunque di persone impiegate in attività che comportino “*contatti diretti e regolari con minori*”; ciò in quanto il Legislatore ha inteso tutelare i minori quando gli stessi sono al di fuori dell’ambito familiare, ambito nel quale il genitore “datore di lavoro” può direttamente con maggior efficacia attuare tutte le cautele necessarie nei confronti del bambino/ragazzo.

## Ministero del lavoro circolare 11.04.2014 prot.37/0007175/MA008.A001

Il personale interessato dalla disposizione è solo quello che ha un contatto non mediato e continuativo con i minori e pertanto **l’obbligo non riguarda anche i dirigenti, i responsabili, i preposti e comunque quelle figure che sovrintendono alla attività svolta dall’operatore diretto, che possono avere un contatto solo occasionale con i destinatari della tutela.**

Si ritiene altresì che l’adempimento vada circoscritto alle sole attività professionali che abbiano come destinatari diretti i minori e **cioè quelle che implicino un contatto necessario ed esclusivo con una platea di minori** (ad esempio insegnanti di scuole pubbliche e private, conducenti di scuolabus, animatori turistici per bambini/ragazzi, istruttori sportivi per bambini/ragazzi, personale addetto alla somministrazione diretta di pasti all’interno di mense scolastiche ecc.). **Rimangono pertanto al di fuori della previsione normativa quelle attività che non hanno una platea di destinatari preventivamente determinabile**, in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata, ma dove è comunque “possibile” la presenza di minori.

## Ministero del lavoro circolare 11.04.2014 prot.37/0007175/MA008.A001

### Modalità operative

Come chiarito dal Ministero della Giustizia, in attesa del rilascio del certificato del casellario che va comunque richiesto – acquisito il consenso dell'interessato – prima dell'impiego al lavoro utilizzando la relativa modulistica già indicata dallo stesso Ministero e qui in allegato, **appare comunque possibile impiegare il lavoratore sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da esibire eventualmente agli organi di vigilanza.**

## spettacolo viaggiante

### Disciplina sanzionatoria



## Art.16 ACCESSO

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in **qualsunque ora** nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità



## SANZIONI

**per inottemperanza alla disciplina della registrazione**  
il D.M. 18/5/2007 (come, peraltro, il D.M. 19/8/1996)  
non prevede sanzioni o misure cautelari da adottare

Si ipotizza:

- art. 10 del TULPS
- ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività
- art. 650 del c.p. per violazione ordinanza

**NON CONSENTIRE  
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

## Codice Penale

### **art. 666 Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza**

- Chiunque, senza la licenza dell'autorità in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizioni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.
- Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 413 a euro 2.478.
- E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni.
- Per le violazioni previste dal presente articolo **non è ammesso il pagamento in misura ridotta** a norma dell'art. 16 della L.689/1981.

## **SANZIONI**

### **Art.68 e 69 TULPS spettacoli e trattenimenti pubblici**

#### **Pubblico spettacolo senza licenza**

#### **Violazione**

- dell'art. 68 TULPS o dell'art.69 TULPS
- dell'art. 666 c.p.

**Sanzione art.666 c.p. co. 1,4**

come depenalizzato dall'art. 49 del D.lgs 507/99

**da € 258,00 a € 1.549,00**

**PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: NON AMMESSO**

# SANZIONI

Art.68 e 69 TULPS  
spettacoli e trattenimenti pubblici

**Pubblico spettacolo con licenza  
negata, revocata o sospesa**

Violazione

- dell'art. 68 TULPS o dell'art.69 TULPS
- dell'art. 666 c.p.

**Sanzione art.666 c.p. co. 2,4 (depenalizzato):**

**da € 413,00 a € 2.478,00**

**P.M.R. NON AMMESSO**

# SANZIONI

Art.68 e 69 TULPS  
spettacoli e trattenimenti pubblici

**Pubblico spettacolo senza licenza/SCIA  
o con licenza/SCIA negata, revocata o sospesa**

(art.666 c.p. co. 3, primo periodo)

«E' sempre disposta la cessazione  
dell'attività svolta in difetto di licenza»



**Sanzione accessoria:  
cessazione dello spettacolo abusivo**



## **SANZIONI** Art.68 e 69 TULPS spettacoli e trattenimenti pubblici

**Pubblico spettacolo senza licenza/SCIA  
o con licenza/SCIA negata, revocata o sospesa**

(art.666 c.p. co. 3, secondo periodo)

*Se l'attività è svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma (senza licenza) e nell'ipotesi prevista dal secondo comma (con licenza negata, revocata o sospesa) è disposta altresì la CHIUSURA DEL LOCALE per un periodo non superiore a 7 giorni*

**Sanzione accessoria per i Pubblici Esercizi:  
Chiusura del locale per non più di 7 giorni**



## **SANZIONI**

**AUTORITA' COMPETENTE (art.17 L.689/81):**

**Sindaco**

**DEVOLUZIONE DEI PROVENTI:**

allo Stato tramite Concessionario del servizio  
riscossione tributi

*(il D.L.507/1997 non ha disposto in merito alla  
devoluzione dei proventi)*

## Codice Penale art. 681

**Apertura abusiva** di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento

**Chiunque apre o tiene aperti**

**luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo,**

**senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica,**

**è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a euro 103.**

## Cass. pen. n. 38028 del 28 agosto 2014

**La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ex art. 681 c.p. è configurabile:**

- **nel caso in cui manchi del tutto**, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute;
- **in caso di inosservanza della disposizione di cui all'art. 80 T.U.L.P.S.**, che richiede la preventiva verifica ad opera di un'apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell'edificio ...

## Spettacoli e intrattenimenti

**Art.80 TULPS – art. 681 c.p.**

**apertura abusiva  
di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento**

**aprire o tener aperti luoghi di pubblico spettacolo,  
trattenimento o ritrovo,**

➤ **senza la prescritta autorizzazione**

### Sanzione

**arresto fino a sei mesi**

**e con l'ammenda non inferiore a euro 103,00**



## Spettacoli e intrattenimenti

**Art.80 TULPS – art. 681 c.p.**

**apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo  
o trattenimento**

### provvedimenti conseguenti:

- **ordinanza di cessazione dell'attività abusiva  
ai sensi art. 666 c.p.**



## Art.9 TULPS PRESCRIZIONI



**Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse**

### Le prescrizioni:

- non sono identificabili a priori: sono imposte in relazione alla situazione di tempo e di luogo in cui quella particolare attività si svolge
- non è necessario che siano inserite fisicamente nell'autorizzazione rilasciata: possono essere imposte con successivi atti integrativi

157

## Spettacoli e intrattenimenti

**Art.80 TULPS – art. 681 c.p.**



**inosservanza delle prescrizioni impartite a tutela della pubblica incolumità**

**aprire o tener aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo,**

- **senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità a tutela della incolumità pubblica**

### Sanzione

**arresto fino a sei mesi**

**e con l'ammenda non inferiore a euro 103,00**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

158

## Spettacoli e intrattenimenti

### Art.80 TULPS – art. 681 c.p.

**inosservanza delle prescrizioni  
impartite a tutela della pubblica incolumità**

#### provvedimenti conseguenti:

- diffida ad ottemperare alle prescrizioni imposte a tutela della incolumità pubblica (anche impartita negli atti)
- cessazione immediata dell'attività nel caso di serio pericolo per la pubblica incolumità (coadiuvati dalla Questura)

### Art.10 TULPS – “ABUSO”

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel **caso di abuso** della persona autorizzata



### REVOCA / SOSPENSIONE


Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 652 del 02-10-1989

La disposizione dell'art. 10 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, secondo cui l'autorità di Polizia ha sempre il potere di revocare il provvedimento concessorio o autorizzazione di P.S. nel caso di abuso, ha portata di carattere generale .....

TAR Abruzzo – Sez.Pescara - sent. n.549/2002

la sospensione può essere **sempre adottata** “nel caso di abuso” (in qualsiasi forma) da parte della persona autorizzata, come **tipico e legittimo potere generale dell'autorità**

## Art. 8 TULPS - RAPPRESENTANZA




*“Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.”*

**il rappresentante deve:**

- a)** possedere i **requisiti** necessari per conseguire l'autorizzazione
- b)** ottenere l'**approvazione** dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione

## RAPPRESENTANZA




**Art. 12, commi 3 e 4,**  
**del Reg. TULPS (R.D. 635/1940 - d.p.r. 311/2001)**

*Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di un'attività autorizzata, la **domanda dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.***

*Gli atti di consenso possono essere assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione*


## Art. 8 RAPPRESENTANZA



**Art. 116, comma 1,**  
del Reg. TULPS (R.D. 635/1940 - d.p.r. 311/2001)

*Per le licenze di cui agli **articoli 68 e 69** della legge è ammessa la rappresentanza. La domanda per ottenere la licenza deve contenere l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni*

## Art. 8 RAPPRESENTANZA



**Esercizio dell'attività con  
rappresentante non autorizzato**

- **Violazione dell'art. 8 TULPS**
- **Sanzione penale art. 17 co. 1 TULPS:**  
**Arresto fino a 3 mesi**  
**o ammenda fino a € 206,00**

## Art.11 REQUISITI MORALI

### Co.1: le licenze / autorizzazioni **DEVONO** essere negate

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione
- a chi è sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza



## Art.11 REQUISITI MORALI

### Co.2: le licenze/ autorizzazioni **POSSONO** essere negate:

- a chi ha riportato condanna
- per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico,
- per delitti contro le persone commessi con violenza,
- per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità,
- a chi non può provare la sua buona condotta



## Art.11 Reg. TULPS - DURATA

In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 della legge, **le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa legge**

*(disposizioni relative agli spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, affissioni, mestieri girovaghi, operai e domestici),*

la cui durata non sia già stabilita da altre leggi statali o regionali, **hanno carattere permanente**, salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.



## Autotrasporto di attrazioni dello spettacolo viaggiante

- L'art. 13 del Reg. (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, consente agli Stati membri di inserire ulteriori deroghe per determinate categorie di trasporto, oltre a quelle generali previste dall'art.3 del Regolamento stesso.
- Con D.M. 20 giugno 2007. (Gazz. Uff. 10 ottobre 2007, n. 236) l'Italia ha recepito parte di queste deroghe facoltative, tra le quali anche quella relativa alla lett. j) del citato art. 13 che riguarda i veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento.



## Autotrasporto di attrazioni dello spettacolo viaggiante

- In buona sostanza **questi veicoli non sono tenuti ad installare ed utilizzare lo strumento (cronotachigrafo) per il controllo dei tempi di guida e di riposo dei conducenti.**
- **La scelta, ampiamente condivisibile, tiene in considerazione il fatto che questi conducenti operano necessariamente in condizioni che non prevedono spostamenti importanti tra la "piazza" precedente e quella successiva e l'attività di guida è marginale e solo ausiliaria a quella che è l'attività dell'impresa.**



Miranda Corradi

SPETTACOLO VIAGGIANTE Riccione 2022

169



CONVEGNO E MOSTRA ESPOSITIVA INTERNAZIONALE  
DI TECNOLOGIE, SOLUZIONI E SERVIZI

41<sup>a</sup> Edizione  
Dal 15 al 17 settembre 2022  
Riccione - Palazzo dei Congressi

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE



MIRANDA CORRADI